



Università degli Studi di Sassari
Amministrazione Centrale

piazza Università 21, 07100 Sassari (Italy)
P.I. e C.F. 00196350904
PEC: protocollo@pec.uniss.it www.uniss.it

Area affari istituzionali
Ufficio Affari generali

piazza Università 21, 07100 Sassari
t +39 079 228842 f +39 079 229963
ma.delogu@uniss.it

Rep. n.	333	Prot. n.	3942	del	10.02.2017
Anno		Titolo			
Classe		Fascicolo			
Allegati					

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'autonomia dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre 2011 (supplemento ordinario 275) e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 35 dello Statuto "Presidio di qualità";

VISTO il D.R. rep. n. 1025 del 13.04.2015, con il quale è stato emanato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta in data 1° febbraio 2017, con le quali sono stati modificati gli artt. 1 e 2 del Regolamento per il funzionamento del Presidio della qualità;

DECRETA:

La modifica del **Regolamento per il funzionamento del Presidio della qualità**, secondo la stesura di seguito allegata e facente parte del presente decreto.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ

(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo e 31 marzo 2015; modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta congiunta del 1° febbraio 2017).

Art. 1 - Composizione, nomina e durata

1. La composizione e il funzionamento del Presidio della qualità sono autonomamente definiti dai singoli Atenei.

2. Il Presidio della qualità di ateneo è costituito:

-da tre docenti appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, con comprovate competenze e specifica esperienza in materia di valutazione, accreditamento, qualità delle strutture didattiche e dell'offerta formativa e/o della ricerca;

-da tre unità di personale tecnico-amministrativo-bibliotecario con comprovate competenze e specifica esperienza in materia di valutazione, accreditamento, qualità delle strutture didattiche e dell'offerta formativa e/o della ricerca, o dei servizi connessi.

-da un rappresentante degli studenti, con funzioni consultive.

3. I componenti del presidio appartenenti ai ruoli del personale docente sono eletti dal Senato Accademico sulla base di candidature proposte dal Rettore, e successivamente nominati dal Rettore con proprio decreto. I componenti del presidio appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo – bibliotecario sono designati e nominati dal Rettore. Il rappresentante degli studenti è eletto dal Consiglio degli studenti e nominato dal Rettore con proprio decreto.

4. I componenti eletti scelgono al proprio interno un docente quale presidente.

5. Ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne l'elezione diretta delle rappresentanze studentesche da parte della relativa componente.

6. I componenti del presidio di qualità restano in carica per un triennio, e possono essere confermati una sola volta.

7. Per il coordinamento e l'organizzazione delle sue attività il presidio si avvale del supporto dell'Ufficio competente. A richiesta del presidio, forniscono il proprio supporto anche gli altri uffici dell'amministrazione e i dipartimenti, secondo le materie di propria competenza.

Art. 2 - Compiti

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è la struttura che sovrintende allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) a livello di Ateneo, nei CdS e nei Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli Organi di Governo, assicurando la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostenendo l'azione delle strutture.

2. Il Presidio della qualità assume un ruolo centrale nell'assicurazione di qualità (AQ) dell'ateneo, e in particolare:

a) nell'ambito delle attività didattiche definisce, organizza e propone processi che garantiscano e implementino *ex ante*, e consentano di verificare *ex post* il miglioramento della qualità dei servizi offerti; organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (d'ora in avanti AQ) per le attività didattiche; regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; verifica l'effettivo e regolare funzionamento delle commissioni paritetiche docenti- studenti istituite presso ciascun dipartimento; verifica eventuali incongruenze dell'offerta didattica di ateneo legate alla presenza di corsi uguali o simili, e cura la coerenza dell'offerta formativa complessiva; fornisce indirizzi e linee-guida generali ai responsabili dipartimentali della qualità e ai presidi di qualità periferici là dove (facoltativamente) istituiti presso i dipartimenti. Al rappresentante degli studenti è affidato il compito di verificare l'effettività del flusso informativo tra le commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso ciascun dipartimento e il presidio della qualità di ateneo, nonché di promuovere il raccordo tra i presidi (o i responsabili della qualità) nei dipartimenti – se e qualora siano stati

facoltativamente istituiti - e il presidio della qualità di ateneo.

b) Nell'ambito delle attività di ricerca coordina e supporta processi che garantiscano e implementino *ex ante*, e consentano di verificare *ex post*, il miglioramento della qualità dei servizi offerti; organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle schede SUA-RD di ciascun dipartimento (o di altre, eventuali, articolazioni di organizzazione della ricerca) e sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca; raccoglie i dati dei presidi di qualità istituiti presso i dipartimenti; assicura e promuove una informativa periodica sulla qualità delle attività dell'ateneo e dei dipartimenti (e delle altre, eventuali, articolazioni interne di organizzazione della ricerca) al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al nucleo di valutazione per le materie sottoposte all'attenzione dei rispettivi organi.

c) E' compito del Presidio della qualità di ateneo, anche sentiti gli eventuali presidi o responsabili della qualità facoltativamente istituiti presso i dipartimenti, individuare e promuovere meccanismi rivolti a riconoscere ai dipartimenti incentivi, anche a valere sulle risorse disponibili, correlati al miglioramento della qualità della ricerca e della didattica.

Art. 3 – Incompatibilità

1. Non possono fare parte del presidio i direttori di dipartimento, i direttori di scuole di specializzazione o di dottorato, i presidenti dei consigli di corsi di studio e di ogni altra struttura didattica dell'ateneo, e chi ne fa le veci. Non possono, altresì, fare parte del presidio i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, e i componenti del nucleo di valutazione.

Art. 4 – Funzionamento del presidio di qualità

1. Il presidente convoca e presiede le riunioni del presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e cura l'esecuzione delle decisioni prese.

2. Il presidio opera in via continuativa, e si riunisce in sede deliberativa almeno tre volte l'anno.

3. In sede deliberativa, per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.
5. Il presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato, con funzione consultiva e prive del diritto di voto.

Art. 5 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che viene approvato nella stessa seduta o nella seduta successiva.
2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e deve essere pubblicato sul sito dell'ateneo, nelle pagine a esso dedicate.

IL RETTORE
(prof. Massimo Carpinelli)